

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE - A.GE.PRO.

ART. 1 - Costituzione e sede

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'organizzazione di volontariato in forma di associazione, avente la seguente denominazione: "Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile - Organizzazione di Volontariato", in forma abbreviata anche "A.GE.PRO. ODV", (da ora in avanti denominata "Associazione"), con sede nel Comune di Roma in Piazza Colonna n. 361 e con durata illimitata.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'Associazione esercita, a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo settore, in via principale, e prevalentemente in favore di terzi, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- concorrere all'attività di protezione civile sul territorio nazionale attraverso attività di mobilitazione con interventi di carattere tecnico-professionale, in situazioni di emergenza, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile;
- compiere interventi di supporto tecnico al soccorso in situazioni di emergenza, ovunque sul territorio Nazionale mettendo a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile, e degli altri Enti Pubblici che ne facciano richiesta la conoscenza, l'esperienza e l'operatività dei propri associati per rendere operativa la logistica dei primi interventi, le verifiche statiche e quanto altro necessario per il concorso alla gestione delle emergenze, alla programmazione e attuazione degli interventi successivi;
- promuovere, nell'ambito delle attività e degli interventi di Protezione Civile, la figura del geometra libero professionista iscritto all'Albo;
- formare ed aggiornare sulle tematiche tecniche di competenza della Protezione Civile attraverso attività culturali (convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche e tecniche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche) e formative (corsi di preparazione

e corsi di perfezionamento, costituzione di comitati di studio e ricerca)
;

- promuovere lo studio, la ricerca, l'organizzazione di strutture operative, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento in materia di protezione civile e collegate;
- svolgere le attività, coordinate dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ispirandosi a principi di solidarietà e collaborazione;
- articolare la propria operatività anche attraverso la istituzione o il riconoscimento di organismi territoriali (regionali, in collaborazione con i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati).

L'Associazione, nell'ambito delle sue finalità, può stipulare accordi di carattere organizzativo e scientifico con Enti, Società, Organizzazioni e Associazioni Culturali affini, operanti in Italia e all'estero, nonché può svolgere la seguente attività editoriale: pubblicazione di una rivista/bollettino, degli atti di convegni, seminari, studi e ricerche;

L'Associazione ha, inoltre, la possibilità di confederarsi con altre Associazioni operanti sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, che perseguano scopi simili.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale suindicate, secondo criteri e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, come individuati dal decreto interministeriale n. 107 del 19 maggio 2021.

Ai volontari che prestano la propria attività in favore dell'associazione in modo non occasionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore, ove ne ricorrano i presupposti.

ART. 3 - Scopi

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- valorizzare la cultura della sicurezza e della prevenzione nelle problematiche della Protezione Civile, delle calamità naturali e della tutela e messa in sicurezza del territorio e della protezione ambientale;
- sensibilizzare gli iscritti agli Albi Professionali sui temi del volontariato, della Protezione Civile e della sicurezza e prevenzione, promuovendo iniziative sul territorio rivolte alla popolazione sul tema della prevenzione in merito ai rischi derivanti da calamità naturali;
- contribuire ad integrare e potenziare le risorse intellettuali ed operative disponibili all'impegno negli interventi di protezione civile,

collaborando con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e le Autorità preposte;

- mantenere vivo lo spirito di volontariato di protezione civile attraverso manifestazioni (svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati operanti nello stesso ambito) a carattere culturale, didattico scientifico, sportivo e ricreativo;
- compiere interventi di supporto tecnico al soccorso in situazioni di emergenza, ovunque sul territorio Nazionale mettendo a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile, e degli altri Enti Pubblici che ne facciano richiesta la conoscenza, l'esperienza e l'operatività dei propri associati per rendere operativa la logistica dei primi interventi, le verifiche statiche e quanto altro necessario per il concorso alla gestione delle emergenze, alla programmazione e attuazione degli interventi successivi;
- costituire un elenco dei propri iscritti da comunicare al DPC e diffondere, nelle forme appropriate, presso i soggetti che possono avere legittimazione ed interesse a conoscere i nominativi e recapito dei professionisti volontari pronti ad intervenire in materia di protezione civile;
- promuovere l'Associazione stessa mediante proposte di collaborazione con Ministeri, Enti locali ed altri;
- elevare la figura del geometra sul modello degli altri paesi Europei favorendo l'integrazione nel contesto internazionale;
- pubblicare periodicamente un bollettino informativo privilegiando il sistema di diffusione tramite sistemi informatici;
- coordinarsi con gli altri organismi similari operanti nell'ambito nazionale, per una migliore organizzazione del servizio sul territorio.

ART. 4 - Statuto e Regolamento

L'Associazione è regolata dal presente Statuto Sociale e da un Regolamento Integrativo.

Il Regolamento Integrativo disciplinerà modalità, condizioni e termini per prevedere la copertura assicurativa obbligatoria degli associati (da ora in avanti denominati "Soci") di volta in volta incaricati di svolgere attività di volontariato per conto del Dipartimento della Protezione Civile o di altri Enti Pubblici nell'ambito delle emergenze o nelle zone colpite da calamità naturali (ex art. 358 c.p.) sia ai fini della RC verso terzi che a copertura dei danni alla stessa persona incaricata.

Detto Regolamento Integrativo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

TITOLO II - I SOCI

ART. 5 - Requisiti dei Soci

L'Associazione è costituita dalla totalità dei Soci, (senza limitazione di numero, salvo il numero minimo di legge di cui all'art. 32 del codice del Terzo settore e successive eventuali sue modificazioni), che si riuniscono periodicamente in Assemblea.

I Soci possono essere: onorari, di diritto e ordinari.

I Soci onorari sono nominati per delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tra persone distintesi per i loro meriti scientifici o culturali o per l'apporto all'Associazione.

I Soci di diritto sono: il Presidente (o suo delegato scelto nell'ambito del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati) ed un Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in carica senza diritto di voto.

I Soci ordinari sono:

- individuali (persone fisiche): iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati, pensionati geometri, geometri dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche geometri non iscritti all'Albo e tirocinanti iscritti nel Registro dei Praticanti Geometri;
- enti privati
- collettivi (persone giuridiche);
- Collegi Provinciali e Circondariali dei Geometri;

I Soci collettivi sono rappresentati da una persona fisica designata da Collegi - Associazioni - Enti.

La qualità di socio non è trasmissibile.

ART. 6 - Ammissione dei Soci

Le domande di ammissione (vedi moduli), devono essere indirizzate al Presidente che le sottopone al Consiglio Direttivo per l'accettazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Per i Soci individuali, la domanda d'iscrizione deve essere corredata da un curriculum comprendente i titoli posseduti e l'attività svolta.

Al Socio sarà rilasciato il regolare attestato di iscrizione.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia al disposto di cui all'articolo 23 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 7 - Obblighi dei Soci

L'ammissione a Socio comporta l'accettazione dei seguenti obblighi sociali:

- osservanza delle Regole statutarie e del Regolamento integrativo;
- rispetto delle Deliberazioni degli Organi Direttivi;
- impegno al versamento delle quote associative.

Le quote associative sono costituite da:

- quota d'iscrizione (una tantum);
- quota associativa annuale.

Gli importi relativi alla quota di iscrizione ed a quella annuale, per ciascuna Categoria di Soci, sono proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Ordinaria in sede di preparazione dei bilanci.

I Soci onorari e di diritto, sono esenti dal pagamento della quota associativa. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 8 - Diritti dei Soci

I Soci ordinari in regola con i versamenti, hanno i seguenti diritti:

- diritto di voto;
- diritto di partecipare, a condizioni agevolate, alle varie attività organizzate dall'Associazione;
- diritto di ricevere le pubblicazioni curate dall'Associazione;
- diritto a ricoprire cariche sociali;
- diritto a usufruire dei servizi messi a disposizione dell'Associazione.

Tutti i Soci **ordinari**, hanno diritto ad un solo voto.

ART. 9 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto, che diventano operanti **alla sua ratifica del primo Consiglio**
- per decadenza e, in altre parole, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per condotta riprovevole, intendendo come tale quella condannata dal codice Civile, o gravemente contraria agli interessi stabiliti dalle finalità statutarie;
- per mora nel versamento della quota associativa da oltre 6 mesi;

La perdita della qualità di Socio, in tutti i casi sopra indicati, diversi dal primo punto, è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

TITOLO III - ORGANI DIRETTIVI

ART. 10 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono costituiti da:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;

- il Collegio dei Probiviri;
- la Giunta Esecutiva

all'interno del Consiglio Direttivo sono nominati: (i) il Presidente; (ii) il Vice - Presidente; (iii) il Tesoriere e (iv) il Segretario dell'Associazione, i quali costituiscono la Giunta Esecutiva.

ASSEMBLEA

ART. 11 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, i Soci iscritti nel libro dei Soci in regola con le quote sociali.

Il Socio in mora nel versamento della quota associativa non può esercitare il diritto di voto.

L'Assemblea viene convocata in via Ordinaria una volta l'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, sia in sede Ordinaria, sia in sede Straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o per richiesta, indirizzata al Presidente, da almeno **un quarto** dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune dove ha sede la società.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

Ad essa competono le seguenti prerogative:

in sede Ordinaria:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Collegio dei Probiviri;
- eleggere e revocare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nominare i Soci onorari;
- discutere e approvare i bilanci di esercizio e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il programma d'attività dell'Associazione proposto dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo;
- fissare, per proposta del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote d'ammissione e i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede Straordinaria:

- deliberare su trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede legale;
- deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno un **quarto** dei soci.

ART. 13 - Convocazione

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno cinque giorni di calendario, mediante invito indirizzato ai Soci, nelle forme della posta elettronica certificata (P.E.C.) **oltre ai metodi tradizionali (cartacei, avvisi su sito ecc)**. Nei casi d'urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni di calendario.

In seconda convocazione l'Assemblea non può essere costituita nello stesso giorno della prima.

ART. 14 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea in sede Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci.

L'Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascun Socio, in regola con il pagamento della quota associativa, può essere rappresentato in Assemblea da un altro Socio per delega scritta.

Ciascun Socio non può rappresentare più di tre Soci, oltre sé stesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

In assenza anche di questi, **dal Consigliere più anziano per età presente**.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario o, in sua assenza e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente dell'assemblea.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da Segretario, sia per l'Assemblea in sede Ordinaria che Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.

Esso è composto da sette membri eletti dall'Assemblea.

Ha diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, o suo delegato, con voto consultivo.

Possono essere nominati membri del Consiglio direttivo esclusivamente i Soci persone fisiche ovvero le persone fisiche indicate dai Soci persone giuridiche. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Sono eletti i Soci candidati che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e alla scadenza del mandato resta in carica, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche, deve essere convocata nei 21 giorni precedenti la scadenza del Consiglio Direttivo.

Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di non più di due componenti, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere all'integrazione per cooptazione tra i più votati.

Non possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo i Componenti del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio di Amministrazione della Cassa Geometri.

A condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti, il Consiglio Direttivo si considera riunito e può validamente deliberare, a seguito di regolare convocazione, anche tramite l'ausilio di apparecchiature telefoniche ed informatiche quali la teleconferenza in viva voce, la videoconferenza sia tramite linee telefoniche che tramite l'ausilio di reti telematiche. Il presidente della riunione deve:

- poter identificare con certezza tutti gli intervenuti e accertarne la legittimazione;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- constatare e proclamare i risultati della votazione.

Tutti i partecipanti devono poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ART. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea,
- prende direttamente, salvo convalida ove prevista, tutte le iniziative atte al conseguimento degli scopi sociali, al potenziamento e al miglioramento

dell'Associazione e all'attuazione dei programmi dell'attività;

- amministrare i fondi dell'Associazione, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private nazionali e internazionali che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i Soci;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti d'appartenenza di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'espulsione di un Socio sentito il parere dei Probiviri;
- predisporre i Bilanci Consuntivi e Preventivi da sottoporre all'Assemblea;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci.
- **gestire, sviluppare rapporti e collaborazioni con le varie istituzioni regionali secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento da approvare da parte del consiglio stesso**

Il Consiglio Direttivo è regolarmente insediato quando sono presenti almeno la **maggioranza** ~~metà~~ dei Consiglieri eletti, uno dei quali deve essere il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Esso delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale la mozione per cui ha votato il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte di Soci e non Soci, assegnare incarichi specifici a singoli Consiglieri, Soci e non Soci.

ART. 17 - Nomina del Presidente e del Vice Presidente e del Segretario e del Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, entro un mese dal proprio insediamento, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e, su proposta motivata, può deliberare la revoca degli stessi

ART. 18 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno **tre** membri del Consiglio stesso, tramite richiesta al Presidente, ogni volta che se ne dimostri la necessità, ma non meno di una volta ogni sei mesi, per l'esame dell'andamento della gestione sociale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Segretario, con posta elettronica ordinaria o certificata (P.E.C.), con 5 giorni d'anticipo. In caso di particolare

urgenza, può essere convocato a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare almeno 2 giorni prima.

Possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, il Revisore, i Proviviri ed esperti, interni od esterni all'Associazione; il diritto di voto rimane in ogni modo limitato ai sette membri elettivi del Consiglio.

Le sedute e deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza e per quella sola adunanza, da persona scelta dal Presidente fra i presenti, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente - e sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei Consiglieri.

PRESIDENTE

ART. 19 - Compiti del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte terzi ed in giudizio;
- ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
- firma gli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci sia dei terzi;
- sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
- ha l'obbligo di convocare, entro 60 giorni, l'Assemblea generale dei Soci quando è richiesta da almeno un **quarto** dei soci, come indicato all'articolo 12.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, in particolare in caso di assenza, impedimento o di cessazione. L'intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

GIUNTA ESECUTIVA

ART. 20 - Compiti della Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva:

- è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere;
- coadiuva il Presidente per l'attuazione del suo mandato, le sue decisioni devono ottenere l'approvazione del Consiglio Direttivo;
- si riunisce su convocazione del Presidente.

SEGRETARIO

ART. 21 - Compiti del Segretario

Il Segretario:

- conserva i registri e verbalizza le riunioni e le deliberazioni della Giunta, del Consiglio e dell'Assemblea;
 - prepara e firma la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti della Presidenza con i membri del Consiglio, informa il Consiglio Direttivo e, quando si ravvisi l'opportunità, gli uffici e Sedi Secondarie, degli atti dell'Associazione;
 - organizza, dirige e sorveglia le votazioni direttive o per referendum;
 - garantisce risposta alla posta;
- in caso d'assenza o d'impedimento è sostituito da altro Consigliere designato dal Presidente.

TESORIERE

ART. 22 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere:

- attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, rilasciando o pretendendo ricevute pienamente liberatorie;
- promuove ed attua le iniziative del Consiglio Direttivo necessarie alla vita economica dell'Associazione, redige e pubblica preventivi e consuntivi di gestione economica amministrativa, effettua prelevamenti e versamenti da e su conti correnti bancari o postali, conserva i registri contabili.

In caso d'assenze od impedimento, è sostituito dal Segretario o da persona nominata dal Presidente.

ART. 23 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

1. L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. o i soci lo ritengano opportuno.

2. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno (1) dei componenti. Ai componenti dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa

vigente.

5. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, o i soci lo ritengano opportuno, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 24 - Compiti del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci di cui due eletti nella prima Assemblea ordinaria, **contestualmente** al rinnovo del Consiglio Direttivo e non facenti parte di questo, ed uno nominato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Spetta al Collegio dei Probiviri arbitrare le controversie sorte in seno all'Associazione anche in merito all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento integrativo, e rimettere le questioni al Consiglio Direttivo con un proprio parere.

Spetta altresì al Collegio dei Probiviri esaminare le proposte d'espulsione di un Socio, intraprendendo le azioni utili al chiarimento e rimettendo la decisione al Consiglio Direttivo con un proprio parere.

ART. 25 Ordinamento ed Amministrazione

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO IV-FINANZA E PATRIMONIO

ART. 26 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria;
- dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria per proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati o di terzi;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, Collegi Provinciali e

Circondariali dei Geometri, Enti locali, istituti di credito ed Enti in genere;

- da sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari d'associati o di terzi;
- da rendite patrimoniali;
- da raccolta fondi;
- dalle attività diverse di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 2 del presente statuto.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 27 Risorse

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.

Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (*salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore*).

ART. 28 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario, che in ogni caso cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

ART. 29 - Diritti dei Soci al patrimonio sociale

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

NORME FINALI E GENERALI

ART. 30 - Esercizi sociali

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione, sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente.

ART. 31 - Utili o avanzi di gestione

Non è consentito distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 32 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi scopi simili a quelli dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 33 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e d'esecuzione del presente Statuto sono disposte con Regolamento Interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 34 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.